



COMUNE DI CORDENONS

33084 (MEDAGLIA DI BRONZO AL V.M.) PROVINCIA DI PORDENONE

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 03.04.1995

Approvato dal C.P.C. di Pordenone nella seduta

Del 24.05.1995 al n. 5376

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO I° - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 - Istituzione della tassa.....	Pag. 3
Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.....	Pag. 3
Art. 3 - Gettito e costo del servizio.....	Pag. 4
Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni.....	Pag. 4
Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.....	Pag. 6
Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.....	Pag. 7

CAPO II° - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 7 - Commisurazione e tariffe.....	Pag. 7
Art. 8 - Modalità di misurazione della superficie tassabile.....	Pag. 8
Art. 9 - Tariffe per particolari condizioni di uso.....	Pag. 8
Art.10 – Esenzioni e/o Agevolazioni.....	Pag. 9
Art.11 – Coperture delle esenzioni e/o agevolazioni.....	Pag. 9
Art.12 - Classificazione dei locali e delle aree.....	Pag. 9

CAPO III° DENUNCIE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art.13 – Denuncie.....	Pag.10
Art.14 – Accertamento.....	Pag.11
Art.15 – Riscossione.....	Pag.12
Art.16 - Poteri del Comune.....	Pag.12
Art.17 – Rimborsi.....	Pag.13
Art.18 – Sanzioni.....	Pag.13
Art.19 – Contenzioso.....	Pag.13
Art.20 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	Pag.13

CAPO IV° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.21 - Disposizioni transitorie.....	Pag.14
Art.22 - Rinvio ad altre disposizioni.....	Pag.15
Art.23 - Entrata in vigore.....	Pag.15

CAPO I°
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, così come individuate ai sensi del successivo art. 2 del presente regolamento.
2. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento, nonché del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
3. E', altresì, istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del sopra citato decreto, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 2
ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Per quanto attiene la corretta individuazione dei limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, della forma organizzativa e delle modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché dei criteri per la determinazione delle distanze massime di collocazione dei contenitori, delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana, (adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 915 /82 così come modificato dalle disposizioni di cui al capo III° del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni).
2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta e nelle zone a bassa densità abitativa, la tassa è dovuta nella seguente misura, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale o, di fatto, servita:
- tariffa ridotta al 40% per distanze superiori a 1000 metri;
3. Le distanze, così come indicate al comma precedente, devono essere determinate in base al più vicino percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrale o, di fatto, servita.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. La tassa è, in ogni caso, applicata per intero, anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo, a seguito di apposita istanza scritta del contribuente, è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora, però, il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente comma 6.

ART. 3
GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1, né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del D.Lgs. n.507/93 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.
2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo di nettezza urbana, una deduzione dell'OTTO per cento a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma numero 3 del D.P.R. n. 915 del 10.09.1982.

(Modificato con deliberazione C.C. n. 18 del 07.03.1996)

ART. 4
PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito, attivato e reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando, nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Si considerano tassabili le superfici utili dei locali e le aree di seguito specificati:
 - a) le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa;
 - b) tutti i vani all'interno di tutti gli immobili, sia principali (camere, cucine, sale ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - c) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - d) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - e) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo od ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni, e/o speciali assimilati.
5. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

6. Non sono, in particolare, soggetti alla tassa i seguenti locali ed aree:
- a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla parte utilizzata dai soli praticanti. Sono, invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori, e le aree scoperte destinate ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoio, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate;
 - c) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti o chiusi;
 - d) i vani caldaia, le cabine elettriche, i silos e simili;
 - e) soffitte e locali in genere con altezza media inferiore a cm. 150 nei quali non sia possibile la permanenza.
7. I locali e le aree di cui al comma 6, lettere a-b-c, non sono assoggettabili alla tassa soltanto a condizione che siano indicati nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o dell'autorizzazione, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
8. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti
9. Per specifiche attività, non sono soggetti alla tassa:
- a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alla porzioni di esse dove si producono rifiuti che non siano urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 39 della Legge 22/02/1994 n.146 e che, pertanto, non rientrano tra quelli di cui alla lettera a) del punto 1.1.1. della Deliberazione Interministeriale 27.07.1984; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazione, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti) ed ogni altra area in cui si producono rifiuti urbani o assimilati;
 - b) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze in cui si producono rifiuti che non siano urbani od assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 39 della suddetta Legge n.146/94 e che, pertanto, non rientrano tra quelli di cui alla lettera a) del punto 1.1.1. della Delib.Intermin.27/07/84; sono, invece, soggette a regolare tassazione le superfici delle abitazioni, nonché di ogni altro locale o area di stretta pertinenza o meno dell'impresa agricola in cui si producono, i rifiuti urbani o assimilati. Tra i locali ed aree non tassabili rientrano anche quelle annesse o di pertinenza dell'abitazione ma destinate specificatamente ad usi agricoli quali i locali per l'allevamento di animali da cortile e relative aree scoperte.
 - c) Le superfici sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1 comma 2 - ter. - del D.L.n.527/88, convertito nella Legge n.45/89, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, ambulatori medici, laboratori di analisi e di ricerca, di radiologia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza. Sono, invece, soggetti alla tassa nell'ambito delle precisate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini, ed i locali ad uso di deposito, le cucine, ed i locali di ristorazione, l'eventuale abitazione, i vani accessori dei ristoranti ed i vani accessori di quelli per i quali non è applicabile l'esenzione della tassa di cui sopra;

- d) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali, ed i servizi sulle quali si formano, di regola, rifiuti speciali che, per qualità, non possono essere assimilati agli urbani, ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti;
- e) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni;
10. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa di cui al comma 9, devono presentare al competente Ufficio Tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi.
11. Detta dichiarazione deve, altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con copia, conforme all'originale ai sensi della L. n.15/68 della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ove prevista.
12. La tassa si applica anche agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Cordenons o per quelli di sua proprietà per i quali partecipi alle spese di funzionamento, manutenzione, ecc.
Per quanto riguarda gli immobili di proprietà del Comune, dati in uso, concessione o locati a privati, al momento della stipula dell'atto, deve essere previsto che gli stessi siano soggetti a corrispondere il tributo relativo alla tassa smaltimento rifiuti.
(A decorrere dal 01.01.2005 - Modificato con deliberazione del C.C. n. 20 del 31.01.2005)
13. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento di rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri, ovvero in base a specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale.
14. Fino al 1 Gennaio 1996 sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali fino alla stessa data sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982 n.915.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, assoggettabili a tributo ai sensi del precedente art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e, comunque, per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 6
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre da primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui al precedente art. 5 - comma 4.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. Detta denuncia presentata con le modalità di cui al successivo art.13 - comma 4, dovrà espressamente contenere anche la richiesta di sgravio del tributo, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuta cessazione ed il diritto allo sgravio o rimborso (copia atto di compravendita, dichiarazione ufficio anagrafe di trasferimento di residenza, ecc.).
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassazione sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
6. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità, diverse da quelle previste al successivo art. 8, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile, ivi comprese le variazioni di superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate al precedente art. 4, nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti, producono i loro effetti:
 - a) Dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti in punto di accertamento;
 - b) Dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al competente Ufficio Tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

CAPO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 7
COMMISURAZIONE E TARIFFE

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa dei rifiuti.

3. Resta inteso che le misure di tariffa potranno essere soggette sia a variazioni meramente quantitative, non incidenti sull'ordinamento del tributo, che qualitative, disposte dagli organi comunali secondo le rispettive competenze, come previsto dalla normativa e dal vigente Statuto Comunale.
4. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la vigente classificazione in categorie, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilate per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa, proporzionalmente alla superficie occupata.

ART. 8

MODALITA' DI MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altro idoneo equivalente strumento identificativo, ovvero da misurazione sul filo interno dei muri.
2. La superficie risultante è computata ai fini della commisurazione della tassa, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento, arrotondata al metro quadrato superiore o inferiore.
3. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
4. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata:
 - a) le aree a verde non sono mai tassabili;
 - b) le aree comuni condominiali, comprese quelle destinate a verde, e le aree pertinenziali di immobili di civile abitazione, a prescindere dalla loro superficie restano escluse dal tributo in via definitiva per effetto delle innovazioni apportate dalla Legge 549 del 28.12.1995;

(in vigore dal 01.01.1997 – Delibera C.C. n. 10 del 17.02.1997)

ART. 9

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del 30% per le abitazioni adibite a residenza stabile con unico occupante e per la sola superficie eccedente i mq. 40;
 - b) del 15% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale od ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

- d) del 15% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
 3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno alle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. n.507/93.

ART. 10 ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal tributo:
 - a) le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche, previa domanda dell'interessato, attestata di anno in anno dal Settore Socio Assistenziale;
 - b) le abitazioni occupate da nuclei famigliari i cui componenti dichiarino come unico reddito oltre l'eventuale casa di abitazione la sola pensione sociale. Tale esenzione è concessa su istanza presentata dall'interessato ogni anno fino a che sussista il diritto all'esonero, su appositi moduli predisposti dagli uffici Comunali. La mancata presentazione dell'istanza di esonero, comporta l'automatica iscrizione a ruolo del tributo.
2. A favore degli utenti che praticano il compostaggio domestico dei rifiuti organici, provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dell'attività domestica (scarti di cucina, soprattutto frutta e vegetali), per il primo anno si applica una riduzione della Tassa smaltimento rifiuti del 10%, successivamente la percentuale sarà determinata in sede di ricognizione delle tariffe annuali.
3. La riduzione di cui al comma 2 sarà concessa e disciplinata da apposito Regolamento attuativo. (A decorrere dal 01.01.2005 - Modificato con deliberazione del C.C. n. 20 del 31.01.2005)
4. E' fatto obbligo in ogni caso, ai contribuenti esonerati e/o agevolati dal tributo di presentare la regolare denuncia originaria o di variazione dei locali e delle aree detenute.

ART. 11 COPERTURA DELLE ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI

1. Nel bilancio preventivo di ciascun esercizio, è individuato, nella parte "spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e/o agevolazioni di cui al precedente art. 10.

ART. 12 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. Nelle more della completa e definitiva attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti (agli art. 65 e 68 del D.Lgs. n.507/93) ai fini dell'applicazione della tassa, viene mantenuta per gli anni 1994 e 1995 la suddivisione prevista dal precedente regolamento nelle sottoelencate categorie e sottocategorie:
 - I - Locali uso abitazione e loro dipendenze;

- II - Locali destinati ad uffici professionali e commerciali, ambulatori, banche, istituti di credito e simili, farmacie; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessori, ove possono prodursi rifiuti;
 - III - Locali ad uso esercizi commerciali e negozi in genere, magazzini di deposito e custodia, parrucchiere, barbiere, lavanderia, tintorie, esercizi affini, banchi di vendita all'aperto compresi i mercati; aree scoperte, con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti;
 - IV - Locali destinati ad alberghi, ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, gelaterie e simili, campeggi; altre aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti e nelle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - V - Locali destinati a collegi, convitti, istituti religiosi, istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura;
 - VI - Locali ad uso teatri, cinematografici, circoli di ritrovo, sale da ballo ecc., anche all'aperto; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenze od accessori, ove prodursi rifiuti;
 - VII - Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigiani ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione non si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi e con esclusione dei locali adibiti a lavorazione; auto-rimesse ed autostazioni, distributori di carburante; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenze od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
- Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

CAPO III

DENUNCIE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

ART. 13

DENUNCIE

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune - Ufficio Tributi -, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate; in caso contrario, l'utente è tenuto presente, nelle forme di cui al comma precedente, nuova denuncia indicando ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o, comunque, influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzione dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione (via e numero civico, nome condominio o villaggio e numero interno, foglio, mappale e subalterno), superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La denuncia di cessazione di cui al comma 4 art. 6, dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
 - a) nominativo e dati completi del soggetto attualmente intestatario del tributo;
 - b) destinazione ed esatta ubicazione (via e numero civico, nome condominio o villaggio e numero interno, foglio, mappale e subalterno) delle singole aree o locali;
 - c) motivo della cessazione (vendita, trasferimento della residenza, affitto a terzi, inutilizzazione, ecc.);
 - d) dati anagrafici completi (nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, eventuale recapito) del nuovo intestatario dell'immobile nel caso di cessazione per vendita e affitto o subaffitto a terzi, o del proprietario nel caso di aree o locali detenuti in affitto.
 - e) la documentazione eventualmente necessaria o ritenuta utile (atto di compravendita, dichiarazione di fallimento, ecc.). Qualora il contribuente intenda avvalersi del disposto di cui al comma 2 dell'art. 17 (sgravio o rimborso del tributo non dovuto) dovrà farne espressa richiesta nella denuncia di cessazione. In caso contrario si presume che vi sia compensazione diretta tra il contribuente ed il nuovo intestatario con la conseguenza che la cessazione avverrà con il 31/12 dell'anno in corso mentre la tassa sarà posta a carico del nuovo intestatario con il 1° Gennaio dell'anno successivo. La mancanza anche di uno solo dei dati e documenti di cui alle lettere precedenti comporta la nullità della denuncia di cessazione.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Tributi del Comune mediante apposizione del timbro dell'Ufficio, della data di ricevimento e della firma del ricevente sulla copia della dichiarazione o, in alternativa mediante apposizione del timbro e numero del protocollo di ricevuta.
7. In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 14 ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

ART. 15

RISCOSSIONE

1. La scelta del soggetto tenuto alla riscossione del tributo, fermo restando il rispetto delle procedure indicate nell'art. 52, comma 5, alla lettera b) del D.Lgs. 446/1997 e senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, avviene tramite deliberazione del Consiglio Comunale tra uno dei seguenti soggetti;
 - a) direttamente tramite la Tesoreria comunale;
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»;
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si osservano le disposizioni indicate nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Cordenons.

ART. 16

POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71 - comma 4 - del D.Lgs. N.507/93, il competente Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali ed aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire, debitamente compilati e sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti incaricati, possono accedere, su autorizzazione del contribuente, agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. Se l'accesso all'unità immobile viene negato, l'ufficio incaricato del controllo, provvede ad un secondo sopralluogo, previo avviso da comunicare 5 gg. prima della verifica.

3. Nel caso venga utilizzato personale esterno per la rilevazione dei dati, lo stesso dovrà essere fornito di tessera di riconoscimento e la rilevazione dovrà essere adeguatamente pubblicizzata; l'accesso ai locali ed aree da rilevare avviene con le modalità di cui al comma precedente.
4. in caso di mancata collaborazione dei contribuenti od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 17 RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

ART. 18 SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis. del D.Lgs. 507/1993, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

ART. 19 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) alla Direzione Regionale delle Entrate - Sezione Staccata di Pordenone -, sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. n.546/92 e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto medesimo.

ART. 20 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree

pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n.507/93, o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
6. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
8. Con riferimento alla fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10, in quanto compatibili.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

ART. 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili, ad eccezione:
 - a) di quelle previste in attuazione degli articoli sotto indicati, che sono applicabili dal 01.01.1996:
 - art. 5, comma 2 (maggiorazione della tassa per le parti comuni del condominio);
 - art. 5, comma 3 (obbligo di dichiarazione e versamento per la detenzione di parti comuni in via esclusiva).
 - art. 5, comma 4 (responsabile del versamento della tassa relativa ai locali in multiproprietà ed agli spazi comuni dei centri commerciali integrati);
 - art. 5, comma 5 (obbligo dell'amministratore del condominio e del gestore degli spazi comuni dei centri commerciali integrati di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree);
 - art. 6, comma 3 (periodo di occupazione per multiproprietà);
 - art. 8, comma 4 (incidenza percentuale delle superfici nella misura delle aree scoperte);
 - art. 9, comma 1 (tariffe per particolari condizioni d'uso);
 - art. 10 (esenzioni e/o agevolazioni).

2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'art. 13, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 6 dell'art. 5, sono presentate entro il 30 Settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.
3. Nelle more della definizione della disciplina che sarà dettata in attuazione dell'art. 38 della Legge n.146/94, limitatamente alle aree in cui si producono "rifiuti" che vengono regolarmente destinati, in modo effettivo ed oggettivo, al riutilizzo, la commisurazione della tassa deve aver luogo, unicamente con riferimento ai soli rifiuti ordinari.
4. L'effettivo riutilizzo dovrà essere comprovato da idonea documentazione di supporto.
5. Il Comune si riserva di compiere, tutti gli opportuni accertamenti e di richiedere ogni ulteriore documentazione probatoria
6. Ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n.507/93, la classificazione delle categorie tassabili e delle tariffe derivanti dai criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del citato D.Lgs. n.507/93, verranno adottate entro il 31/10/1995 per l'applicazione dal 01 Gennaio 1996.

ART. 22
RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Capo III del decreto Legislativo n.507/93, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 23
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08/06/1990 n. 142 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e produce i propri effetti, fermo restando quanto specificatamente previsto dall'art. 79 del decreto Legislativo n.507/93 e dell'art. 21 del presente Regolamento.
2. Viene, conseguentemente, abrogato il precedente Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.